

Indice

Parte II – *IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE*

II.1. *L'articolo 188-bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152*

II.2. *L'articolo 6 del DL 14 dicembre 2018, n. 135*



Normativa di riferimento

Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha abrogato il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI



Contestualmente è stato istituito il:

Registro elettronico nazionale per
la tracciabilità dei rifiuti

Soggetti obbligati: *enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale*



Decreto regolamentare

- Modalità, adempimenti e gradualità nell'iscrizione al Registro elettronico saranno determinate in un **decreto regolamentare** del Ministero dell'ambiente, attualmente in fase di redazione
- Si intende superare i limiti del precedente sistema (SISTRI):

Scarsa
interoperabilità
del sistema

Assenza di un
sistema di
governance

Complessità ed
onerosità delle
procedure



L'evoluzione del sistema



SISTRI


Digitalizzazione
adempimenti

Registro
elettronico



Nuovo paradigma

- Traendo spunto dalla Direttiva 851/2018 (UE), che introduce il «Registro nazionale elettronico», la Direzione ha sviluppato un nuovo paradigma in materia di tracciabilità dei rifiuti



Governance interna

La governance del sistema viene riportata all'interno del Ministero, superando così la modalità dell'affidamento in concessione a soggetti terzi

I dati ambientali connessi al ciclo dei rifiuti confluiranno nel Registro elettronico nazionale

Albo Gestori Ambientali organo di supporto al Ministero nella gestione del nuovo sistema



Governance interna

- ▶ L'Albo gestori ambientali, avvalendosi dell'Unione delle Camere di Commercio, riconosciuta quale **Polo strategico nazionale per l'ICT** dall'Agenzia per l'Italia digitale, si occuperà di:
 - **realizzare e gestire** il Registro elettronico nazionale di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 135 del 2018 come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
 - acquisire e monitorare i **dati ambientali**, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero

- ❖ La struttura regionale periferica dell'Albo e l'ottimizzazione dell'infrastruttura già esistente in tema di gestione dei documenti digitali (Fir e Registri) garantisce risparmi economici, amministrativi e tecnici, oltre all'adeguato supporto front-office agli operatori del settore



Cronoprogramma

- La Divisione IV è impegnata nella **stesura definitiva** del decreto di natura regolamentare previsto dal nuovo articolo 188-bis del D. lgs. n. 152/2006 (di attuazione della direttiva europea 2018/851)
 - Il decreto determinerà:

Organizzazione e funzionamento del
Registro

Modelli e formati relativi a Fir e registri di carico e
scarico

Modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale di
Fir e registri

Modalità di iscrizione al Registro elettronico e relativi
adempimenti



Cronoprogramma

- Il decreto regolamentare andrà inoltre ad indicare le **modalità** di:

Trasmissione dei dati relativi a registri,
Fir e percorsi dei mezzi di trasporto

Svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo
nazionale

Accesso ai dati del Registro
elettronico
da parte degli organi di controllo


Verifica e invio della comunicazione
dell'avvenuto
recupero o smaltimento dei rifiuti



Contesto di riferimento

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia

- L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ("Ministero dell'Ambiente") e rilascia le autorizzazioni per l'attività di trasporto e intermediazione dei rifiuti
- L'Albo si avvale, per la propria operatività del Sistema camerale, rappresentando un punto fondamentale per le imprese, i consulenti e la Pubblica Amministrazione (PA) sul territorio nazionale



L'attuale articolazione organizzativa dell'Albo e delle Sezioni dispone delle competenze, delle esperienze e degli strumenti tecnologici che la mettono in grado di assumere in carico i nuovi compiti, innestando sulla struttura esistente specifiche funzioni, senza operare alcuno stravolgimento ma integrando le risorse attuali secondo il fabbisogno.



La soppressione del SISTRI e REN

La Legge 12/2019 prevede l'abrogazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e istituisce il "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" rimandando ad un successivo Decreto la definizione delle modalità e delle tempistiche.

Le disposizioni sul regime tradizionale

L'art 194-bis del D.lgs. 152 prevede la possibilità di effettuare gli adempimenti relativi a registri di carico e scarico e formulari in formato digitale, sulla base di un modello definito dal Ministero dell'ambiente



I cambiamenti nella normativa Europea

Il perimetro di intervento è delineato dalla Direttiva 851/2018, che:

- individua i soggetti obbligati alla tenuta di un registro cronologico;
- definisce il contenuto del Registro cronologico;
- prevede che i soggetti obbligati mettono i dati a disposizione dell'autorità competente tramite un registro elettronico nazionale;

La legge delega per il recepimento della Direttiva, riprende, nel testo in discussione in Parlamento, questi principi.



Contesto di riferimento

I numeri dei rifiuti


Produttori

Produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi da attività manifatturiere

- sino a **10** addetti (ca **226 mila**),
- tra **11 e 50** addetti (ca **77 mila**),
- tra **51 e 100** addetti (ca **10 mila**)
- con più di **100** addetti (ca **19 mila**)

Impianti di trattamento

Imprese autorizzate a svolgere attività di trattamento



Trasportatori

Trasportatori puri iscritti all'Albo

Intermediari

Intermediari iscritti all'Albo

Trasportatori e impianti di trattamento

Imprese autorizzate a svolgere sia attività di trasporto che di trattamento

A fronte di 353 mila imprese, le Unità Locali sono quasi 400 mila.

Sulla base di una portata media dei mezzi di 20 t, è possibile stimare 9,2 mln di viaggi annui che, rapportati a 250 giorni lavorativi, forniscono una stima di circa 49 mgli viaggi e quindi 49 mgli formulari al giorno



La soluzione proposta

Principi:




- **Flessibilità** in termini di adattamento al regime in modo progressivo, assecondando le necessità che si presentano nel periodo di transizione e di risposta ad esigenze diversificate
 - **Fruibilità in tempi rapidi** senza eccessivi sovraccarichi organizzativi ed economici per gli utenti
 - **Rispetto della normativa in essere** senza interventi invasivi
 - **Interoperabilità** sia con altre fonti amministrative sia con i sistemi degli utenti
 - **Sicurezza ed affidabilità** per garantire i dati degli utenti
 - **Presenza sul territorio** con azioni di **formazione e assistenza**
-



La soluzione proposta Il nuovo sistema

 *Obblighi secondo le scadenze del D.Lgs. 152/2006*

Modalità



La soluzione proposta


- E' **compatibile** con diverse modalità di tenuta dei registri e dei formulari (**cartacea e digitale**)
- Si affianca, nella tempistica e nell'operatività, alla disciplina attuale

La digitalizzazione del processo di comunicazione dei dati ha due implicazioni principali in termini di trasparenza e controllo:

- **maggior trasparenza delle operazioni svolte dalla filiera dei rifiuti**, in modo da consentire un controllo a posteriori in tempi rapidi sulle attività svolte, mettendo strumenti di analisi e reportistica a disposizione degli organismi di controllo;
- **gli operatori possono prevenire il compimento dell'illecito** poiché la soluzione proposta permette all'operatore di disporre di tutte le informazioni per poter operare nel rispetto della norma ed intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella gestione dei rifiuti



La soluzione proposta Trasmissione dei dati



Il ricorso alla funzionalità di verifica formale dei tracciati di movimentazione provenienti dalle imprese consente di ottenere informazioni qualitativamente valide

Nel caso di produttore non iscritto al REN il dato relativo alla produzione viene fornito da trasportatore e impianto: questo consente di recuperare i dati da quasi 2 milioni di punti di produzione



IPOTESI DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E ISTITUZIONE DEL REN

Digitalizzazione delle scritture ambientali ed evoluzione del quadro normativo

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

- Garantire la conoscibilità dei passaggi interni agli impianti.
- Conoscere i risultati degli impianti di recupero.
- Consentire la verifica delle giacenze.
- Limitare l'utilizzo delle annotazioni.
- Assicurare l'interoperabilità con altri strumenti.



Prototipo di Registro elettronico

La realizzazione di un Prototipo di Registro elettronico

rappresenta un obiettivo annuale di Direzione (2020/2021)



Delineato un piano operativo delle azioni da intraprendere

per la progettazione e la realizzazione di tale modello di prova, con la definizione di un campione di imprese rappresentativo delle diverse categorie di operatori



Prima fase di sperimentazione

In fase di avvio. Verranno valutate le modalità per garantire la trasmissione di Fir e registri agli operatori sprovvisti di propri sistemi gestionali

